

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

<b>Oggetto:</b>	Servizio di brokeraggio assicurativo. Codice CIG: ZF52C366E2.
-----------------	---

**ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il Comune di Escalaplano (SU) intende affidare l'incarico del servizio di consulenza e assistenza assicurativa a un broker, regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D.Lgs 209/2005.

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker delle seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

- a) identificazione, analisi, valutazione analisi dei rischi in capo all'Ente e delle relative coperture assicurative;
- b) predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze; collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare elaborazione dei capitolati da utilizzarsi per l'espletamento delle gare d'appalto, assistenza nello svolgimento delle gare e nella valutazione delle offerte pervenute;
- c) collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del Broker sia per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico; assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando gli Enti dovessero trovarsi nella veste di danneggiati ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato; segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto; individuazione di un responsabile e referente della Ditta con il Comune che avrà l'onere di recarsi presso il Comune ogni qualvolta verrà richiesto dall'Ente stesso per la discussione di specifiche problematiche. La consulenza dovrà concretizzarsi inoltre con assistenza telefonica e/o on-line;
- d) aggiornamento e formazione del personale dell'Ente che collabora alla gestione delle polizze assicurative con cadenza almeno annuale e comunque nel caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa;
- e) gestione dei sinistri attivi e passivi con assistenza nelle varie fasi di trattazione e passivi con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi;
- f) obbligo di presa in carico ed assistenza delle pratiche di sinistri attivi/passivi ancora aperte provenienti dalle precedenti gestioni;
- g) rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri aperti, liquidati ed in corso di istruttoria, con relativo importo; segnalazione preventiva dei premi dovuti;
- h) valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'ente, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
- i) comunicazione degli importi dei premi assicurativi in scadenza e dei termini di pagamento, con preavviso di almeno 30 giorni;
- l) analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
- m) individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazioni, ecc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto.
- n) assistenza nella gestione e nell'implementazione di nuove polizze, diverse da quelle già in essere, che l'Amministrazione vorrà contrarre.

## **ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO**

La durata dell'appalto è pari ad anni 3 con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente. L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI, l'Impresa sia soggetta a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

## **ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'Ente alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

## **ART. 4 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Amministrazione l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di competenze cui al comma precedente l'Amministrazione comunale autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Amministrazione appaltante, né è in grado di impegnare l'Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione.

## **ART. 5 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

L'Amministrazione comunale provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

## **ART. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI**

Il Broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato prestazionale con diligenza e nell'esclusivo interesse di questo Comune;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione di questo Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.  
garantire assistenza nella gestione e nell'implementazione di nuove polizze, diverse da quelle già in essere, che l'Amministrazione vorrà contrarre.

L'Amministrazione comunale si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto di questo Comune, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- fornire al Broker le informazioni necessarie riguardanti l'incarico.

## **ART. 7 – POLIZZA ASSICURATIVA**

Prima della stipulazione della convenzione, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di RC Professionale così come prevista dal D. Lgs. 209/2005 e comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico.

## **ART. 8 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER**

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione appaltante; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi di questo Comune competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

## **ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui il Broker risultasse gravemente inadempiente nella prestazione del servizio, sarà facoltà di questo Comune risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

## **ART. 10 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

## **ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al Regolamento UE n. 679/2016.

## **ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il broker aggiudicatario, al fine di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna a compilare l'apposita dichiarazione e a fornire i dati del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136, art. 3. Il broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni dei dati.

## **ART. 13 – CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'applicazione del presente capitolato e che non dovesse essere risolta tra le parti, la competenza è del Foro di Cagliari.

## **ART. 14 – RINVIO**

La partecipazione alla procedura di gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel presente capitolato, nella l'avviso esplorativo e nello schema di convenzione. Per tutto quanto non previsto in esso sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, che qui si intendono riportate ed approvate per intero, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

## **ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Andrea Meloni, che potrà essere contattato per eventuali delucidazioni in merito alla predetta fornitura, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, al n. tel. 070 9541021 ovvero all'indirizzo di posta elettronica [ufficiotecnico2@comune.escalaplano.ca.it](mailto:ufficiotecnico2@comune.escalaplano.ca.it)

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to Ing. Marco Mura